

Cass., sez. III, 03-02-2004, n. 1940.

Nullità della cessione tra privati di beni comunali gravati da uso civico

La cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. A) («terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente», che non possono essere alienati neppure dall'ente pubblico, se non con l'autorizzazione della regione) e alla cat. B) (art. 11 [«terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria»], 13 [«i terreni di cui alla lett. b dell'art. 10» - terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria - «destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione»], 21 [«unità fondiarie abbandonate o devolute», riassegnate ex art. 13 e 19]) l. n. 1766 del 1927 è nulla (non già per illiceità bensì) per impossibilità dell'oggetto o per contrasto con norma imperativa - Soc. Turist Beach c. Dolce, in Rep. fo. it., 2004 n. 21, e pubbl. in Mass., 2004